

14
FATTO , E RAGIONI

A FAVORE DELLI CONJUGI

D. Ferdinando Cherubino , e
D. Marianna del Giudice ,
eredi del qu. D. Matteo
Petra

C O N T R O

Li Montifti del qu. D. Gianbattista
Petra olim Giudice di Vicaria .

DEGNISSIMO COMMISSARIO

*Il Marchese Signor D. Ippolito
Porcinari .*



In Banca di Falanca (32) Crit
Presso lo Scrivano de Nicola.

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

J. M. J.



L fu D. Gianbattista Petrá uno de' più valenti Avvocati, che abbia avuto il nostro Foro, e che poi pel suo merito fu promosso all'onore della Giudicatura, essendo vicino a morire fece a 27. Settembre del 1765. la sua ultima testamentaria disposizione, la quale ha suscitato tanti litigi, che in cambio di elargirsi, assorbirà di spese l'intero alle ereditario, in modo che non vi

resteranno beni per poter ella avere il suo effetto. Questa nota, che io prendo a formare per indi poi darla alla luce non conterrà tutto il merito della controversia, non essendo il mio oggetto di scrivere, senonchè per D. Ferdinando Cherubino erede testamentario del fu D. Matteo Petrá, il quale fu l'erede, sebbene fiduciario, del summentovato D. Gianbattista suo fratello germano.

Si ha voluto, e tuttavia si pretende, che l'anzidetto fu D. Gianbattista nell'aver gravata la sua eredità colle sostituzioni di cui io tra poco mi darò carico, non abbia anche voluto comprendere i beni propri di esso D. Matteo da lui erede istituito, e che altresì vi vadano compresi i beni dell'altro suo germano fratello D. Bernardino. Ma io per maggior chiarezza di tutto ciò, e di altro ancora, che tra poco sono ad additare, rimo opportuno ripetere l'affare dalla sua prima origine.

Egli il Testatore così spiegò l'istituzione dell'erede de' suoi beni: *Sian miei eredi universalì, e particolati il Signor D. Matteo Petrá, e la Signora D. Clelia*

A

Pe-

Petra, che sono solamente superstiti di tanti fratelli, e sorelle, che ho avuti (a riserva del Padre Antonio Maria Monaco Domenicano professore, ch'è anche vivo, e di Suor Maria Francesca Monaca professa nel Monastero di Donne Monache di detta Città di Rossano): li nomino adunque, e l'istituisco eredi in tutt' i miei beni mobili, stabili, semoventi, e di qualunque altra spezie, nessuna esclusa, siano, e così quei, che al presente ho, e possiedo, come gli altri tutti, che potrò mai in appresso, sino al giorno della mia morte, acquistare, avere, e possedere, con comprendervi l'oro, l'argento, le gemme, le raccoglienze, ed esigenze, il danaro contante, ed anche in fedi di credito, le azioni, ragioni, jussi, e tutt' altro, che va, e può andare sotto il nome di eredità. Voglio bensì, che l'istituzione fatta del detto Signor D. Matteo, e della suddetta D. Chiara, miei amatissimi fratello, e sorella, sia, e che debba sentirsi nel solo usufrutto, e colle leggi, vincoli, condizioni, sostituzioni, fedecommissi, maggiorati, e dichiarazioni, come spiegherò tra quò a poco.

Quello, che il Testatore nel precitato testamento poi spiegò, fu un fedecommissò discensivo perpetuo ordinato per li discendenti maschi de primogenito ad primogenitum di esso D. Matteo. Previde il caso della estinzione della linea masculina, e feminina di esso erede ed in tal caso, chiamò a detta sua eredità un Monastero, che dovea erigersi e fondarsi nella Città di Rossano. Nel qual Monastero chiamò alcune femine di certe determinate famiglie sue Congiunte. Previde altresì il caso, che per tal Monastero erigendo non s'avesse potuto ottenere il Reale Assenso, ed in questo caso ordinò, che dell' annuali rendite della sua eredità, se ne fosse fatto un multiplico, ed un Monte da chiamarsi col suo nome e cognome, finchè giunto si fosse all' annuale rendita di duc. 3000; alla quale giuntosi, s'aprisse il Monte, e della metà di tal annua rendita, se ne facessero tant' elemosine, e se ne dicessero tante Messe, e dell' altra metà se ne mantenessero tanti giovani Naturali di essa Città di Rossano, i quali venissero quì a studiare a ragione di ducati sei il mese per cadauno

per

per lo spazio di tre anni, e lasciò esecutrice di tal sua disposizione la pia Congregazione di S. Ivone. Dopo aver tutto ciò ordinato e disposto, soggiunse relativamente all'erede istituendo le seguenti parole, le quali danno luogo alla presente controversia:

Dovrà il suddetto D. Matteo, mio amabilissimo fratello, subito seguita la mia morte, accettare con pubblico istrumento la mia intera disposizione, senza riserva, a protesti alcuna, e senza che possa, prima di tale accettazione, spedirsi il decreto di preambolo, e prendere il possesso di detta mia eredità. Spero, che il farà senza riparo alcuno, certo essendo dell'amore e della ubbidienza, che mi ha portato. In ogni caso di controvenzione ipso jure &c facto s'intenda privato, e decaduto del titolo di mio erede, e si abbia come non scritta la sua istituzione, e succeda a quel che li può spettare di sua porzione sulla radda paterna, e materna solamente. Con esser lecito agli eredi, che gli ho sostituito, di ritenere da detta sua porzione, così le spese tutte, che feci in occasione del suo matrimonio, di cui anche vado creditore, giusta la nota che ne ho, come ogni altro credito, che io rappresento, e posso rappresentare contra di lui. Ma spero, che non mi darà tale disgusto; ed intanto voglio, che dell'istrumento di detta accettazione subito se ne faccia notamento nel margine di questo mio testamento, fol. 77. Proc. heredit. qu. Jud. M. C. V. D. Joannis Baptista Petra.

Con tale disposizione passò da questa a miglior vita l'anzidetto Testatore, ed il di lui erede D. Matteo, con pubblico istrumento accettò la sumministrata di lui disposizione; onde in sequela dell'istrumento suddetto si spedì il preambolo, e continuò il possesso de' suddetti beni ereditarij. Nel mentre ch'egli era in tal possesso, perchè avanzato era in età, e si vedeva destituito di figli, rimò fare la sua ultima testamentaria disposizione, con cui scrisse erede un suo Congiunto, a cui professava infinita obbligazione, qual è D. Ferdinando Cherubino, sulla metà di tutti i suoi beni; e per l'altra metà istituì erede D. Mariana del Giudice suo consorte. Seguita la di lui morte, in

virtù di questa disposizione preterire i di lui eredi, cioè il D. Ferdinando, e D. Marianna, essere dichiarati suoi eredi dalla Gran Corte della Vicaria; ma, si aprì ancora di loro un'ampia voraggine di litigj, parte suscitati da pretesi Montifi, e parte da altri, che credono potere avere la speranza sopra una specie stabile chiamata *la Pesca*; in virtù di un antico fedecommesso istituito, e formato dal fu Bernardino Petra seniore, nel 1689, confermato poi, ed ampliato dal di lui pronepote Alfonso giunior; del quale fedecommesso non ne dirò altro, atteso mi son riservato diffusamente parlarne, in quest'allegazione del suo proprio luogo.

I Montifi credono, che nella disposizione testamentaria del fu D. Giambattista testatore, vi vadano compresi non solamente i di lui proprj beni, ma anche i beni proprj del detto fu D. Matteo, del fu D. Bernardino, e del fu D. Tommaso germani fratelli; e secondo tal piano, si affermano che al suddetto D. Ferdinando appartenere non si possano, senonchè que' beni, ch'esso D. Matteo abbia forse acquistati, dopo la morte dell'anzidetto D. Giambattista. Sicchè dunque, secondo tal sistema, si dovrebbe fare una liquidazione, ossia separazione di tutti i beni suddetti; ma, perchè questa possa avere il suo effetto, è necessario, che prima si risolva l'articolo, se la disposizione del summenovato fu D. Giambattista testatore si restringe ne' suoi beni solamente, o si estende pure a quelli di esso D. Matteo. Imperocchè fatta che sarà una tal decisione, allora si che sarà utile farcene, circa tali beni, la separazione, mediante una ben distinta, ed apposta relazione. Io ometto tutto le quanto sopra si è fatto su tale come troversia, come quello ch'è inutile esserlo con quest'allegazione. Premetto soltanto, che degli amicq, che sono a trattare, circa tal controversia, particolarmente sono quattro per numero. Esaminando in primo luogo quali beni sieno contenuti nella suddetta disposizione del fu D. Giambattista testatore, faciendo vedere, ch'ella non comprenda tenonchè i di lui beni proprj. Secondo esaminando se il fu D. Giambattista avesse potuto disporre de'

de' beni del fu D. Bernardino suo germano , di cui esso D. Gianbattista fu erede . Terzo esaminerò , se possa sussistere, o no, la pretensione di taluni , che credono loro spettare la suddetta possessione nominata *la Petra* in virtù del surriferito fedecommesso , che sulla medesima istituì il fu Bernardino Petra seniore . In quarto luogo dimostrerò , che alcuni capitali intestati al fu F. Antonio Petra , e seguita poi la di lui morte al ridetto D. Matteo Petra , ed in poi per la morte di costui alli suddetti D. Ferdinando Cherubino , e D. Maria del Giudice , si appartengano all' eredità di esso fu D. Matteo , e non a quella del fu D. Gianbattista . Questi , replico a dire , sono gli articoli , che dovrò trattare ne' Capitoli premessi , ed a cadauno de' medesimi , per l' intelligenza del dritto , vi rapporterò i fatti corrispondenti .

C A P. I.

In cui si giustifica , che il fu D. Gianbattista Petra non volle disporre di altro , che de' suoi proprj beni .

Primachè io giustifichi tale assunto , stimo convenevole premettere il seguente fatto .

NEl 1629. passò da questo all' altra vita il fu D. Bernardino Petra . Egli istituì suoi eredi tre suoi figliuoli maschi , cioè Giovanni Alfonso , Michelangelo , e Giacomo , a cui proibì di dividerli per lo spazio di dieci anni , e proibì altresì la distrazione circa il summentovato stabile

A 3

Susseguentemente a 7. Gennajo 1766. morì D. Giambattista senza figli, e discendenti, e fece la summentovata testamentaria disposizione, ch'è quella, la quale dà luogo al presente litigio. Colla medesima istituì in usufrutto esso D. Matteo, e D. Chiara sua sorella, e volle, che seguita la morte di esso D. Matteo senza figli, si fosse della sua eredità fondato un Monastero; e nel caso che per mancanza di Regio Assenso detta fondazione non seguisse, dispose, che del fruttato di tal sua eredità, se ne formasse un Moltiplico da convertirsi in altrettanti capitali, sin tanto che si giungesse all'annuale rendita di duc. 3000.; la quale volle, che si distribuì metà alla celebrazione di tant' elemosine, e di tante messe, e l'altra metà per mantenimento de' Giovani, che studiasse in questa fedelissima Città, o Legge Civile, o Medicina, o Teologia, per la qual pia opera ne fece esecutrice la Congregazione di S. Ivone. L'anzidetto caso preveduto essendosi già verificato colla morte di D. Matteo, senza figli, si è dato luogo all'altra di lui disposizione circa il Moltiplico, per l'educando de' suddetti Giovani, essendo quasi impossibile, che ottener si potesse il Reale Assenso per la fondazione dell'anzidetto Monastero. Tutti questi sono i fatti, che compongono la presente contesa, che io ho già fedelmente narrati ed esposti. Or dunque venir debbon all'esame dell'articolo.

E' troppo, che ricevuto per certo, ed indubitato nel sistema legale, secondo per altro la verisimilitudine degli atti umani, che colui, il quale dispone, disponga del suo, e non di quello, che ad altri si appartenga. E' vero altresì, che il defunto gravar possa il suo erede, anche ne' beni propri, ma due sono i mezzi, con cui ciò possa aver effetto; L'uno, che nominatamente ingiunga tal gravame ne' beni propri del suo erede: l'altro, che detto suo erede con un' espressa accettazione e ratifica un tal gravame appostogli compruovi. Così ragiona il dotto Cardinal de Luca nel suo discorso 134. num. 14. *De fideicommissis*, con queste parole: *Id enim continet gravamen, quod testator adjicit ei, quem honorat, etiam in ejus bonis propriis: utque*

in jure exceptum est; ut cessantibus restrictionibus, de quibus infra, testator disponere possit de bonis propriis heredis, vel alterius, quem honorat, illaque supponere eidem fideicommissis, cui ejus hereditatem, ac bona propria supposuit. Ita Bartolus in L. quum pater. D. de legat. 2. ubi advertitur de potestate non dubitari, sed solum questionem esse voluntatis, quæ in dubio non præsumitur, quum præsumptio sit aliquem testari velle de propriis, non autem de alienis; fortius vero si dispositio junta consuetam formulam dicat, in bonis suis.

Il lodato Autore lo stesso scrisse in altri suoi discorsi, cioè nel discorso 48. *De donationibus*, nel discorso 42. *De testamentis* 44. e 48. *de fideicommissis*: ne quali le controversie suono, se i fedecommissi ordinati con parole generali in guisa, che pareva di averci voluto il fedecommettente comprendere anche i beni propri dell'erede, si fossero datti fedecommissi a detti beni ampliati. Ed egli il lodato Autore negò costantemente, ancorchè sembrava che le congetture lo persuadessero, sul motivo, che perciò indurfi, vi bisogna l'espressa ed individuale volontà del defunto Testatore.

Io nello scorso numero delle mie allegazioni ho cercato sempre giustificare il mio assunto, stabilinandolo sulle leggi, allorchè anzi fatto metodo ho potuto praticare. A tale oggetto ecco una legge, che mi cade in acconcio di trasferire, nel responso di Paolo sulla L. *Servi electionis*. D. de legat. 1. nel §. 2. *Quum fundus communi legatus sit, non adjuncta portione, sed necum nominaverit, portio debet constare. Qual Testor così lo chiuse Bartolo: In dubio legando rem, videtur quis legare partem, quam habet.*

Il dotto Duverno commentò così un tal Testor: *Merito igitur, egli scrisse, dixit Paulus constare, quum hæc sententia non tantum conveniat verbis, sed etiam humanior sit, et magis ex voluntate testatoris*; e poco innanzi l'istesso Autore così aveva scritto: *Addit Paulus hoc constare, ut ostendat certi juris esse, non controversum. Nam et verba, et mens testatoris pro herede faciunt. Qui melius, recte inter-*
pre-

pretatur quatenus meus est, ut supradixi: meum id recte dicitur, quod pro parte meum est, quamvis totum meum esse non recte dicatur. Item si dubia res esset, non facile testator crederetur voluisse heredem suum onerare necessitate redimendi.

Mi si potrebbero replicandosi opporre due cose alla Legge suddetta; la prima, che nella nostra contesa trattasi di testamento, e non di legato; la seconda che il Testò parli del legato di cosa comune con un estraneo, non però dell'erede del testatore, potendo egli molto bene disporre circa la roba dell'erede del medesimo modo, che della sua. Ai quali dubbj, che far mi si potrebbero, così rispondo.

Egli è vero che il Giureconsulto Paolo nel suo responso, parla di legato: ma la massima però comprende anche qualunque testamentaria disposizione, dedotta dalla verisimilitudine degli atti umani, secondo cui, chi dispone, si presume di aver disposto del suo, e non degli altrui averi. E se il lodato Giureconsulto adotta detta massima, per li legati, che sono una porzione de' beni, meno dell'altrui eredità, maggiormente dovrà aver luogo, allorchè si crede di aver disposto di tutti i beni proprj dell'erede suo. Ma per venire al caso individualmente, stimo a proposito di allegare la L. 1. del tit. del Codice: *Qui testam. facere poss. ; Quamquam omnium bonorum socer tuus, itemque frater ejus socii fuerint; tamen non eo minus idem frater ejus, quum fati manus impleret, testamento suo potuit sibi heredem instituere, quem vellet. Item non idcirco minus is testamenti factionem habet, quod indivisam successionem cum sorore sua dicatur habuisse.*

Questa legge nel comentarla i Prammatici hanno suscitato il dubbio, se chi testa sulle robe comuni, abbia inteso anche disporre della porzione del consocio: ed il dotto Brunnermanni nel commento alla medesima così spiegolla: *Sed quid si socius tuus domum communem tibi legasset, an non etiam tuam socii partem legasse videatur? Videtur quod sic, quum etiam res aliena legari possit. Sed negat hic Castrensis, quia sufficit pro parte utile esse legatum, & de sua tantum parte cogitare videtur; quodcumque enim quis legat rem alienam*

nam, in qua tamen jus aliquod habet duraturum post mortem, tunc jus illud legare videtur. E venendo il lodato Autore individualmente al nostro caso soggiunge le seguenti parole: *Sic etiam maritus testamentum faciens de suis tantum bonis, non vero uxoris bonis testari videtur. Immo non putarem posse maritum de uxoris bonis testari, etiam consentiente uxore. Nam lex duodecim Tabul. de suis tantum bonis patrifamilias testandi dedit facultatem, idcirco illam sententiam nunquam probare potui, quod maritus de bonis uxoris permissa uxoris testans, valide testetur, adeo ut morte mariti confirmatam voluntatem ultimam nec uxor mutare posset.* Le parole di detto Autore mi persuadono a suscitare su ciò un altro articolo, oltre alla ragione di sopra additata: che il voler taluno disporre, dell' eredità del suo erede, sia lo stesso, che togliergli la libertà di testare: cosa che tanto viene dal dritto contraddetta e riprovata, che nemmeno taluno far possa quella disposizione, che a testare lo inabilita; maggiormente allorchè di tal facoltà si voglia che altri privato ne lo avesse. Intanto passo alla soluzione dell' altro dubbio.

Si rafferma, che il lodato responso di Paolo luogo non abbia nella roba legata, che il testatore legante abbia in società coll' erede; imperocchè in tal caso molto bene limitar si può la regola, che chi dispone, s' intende, che del suo, e non dell' altrui, abbia disposto. Per verità non vi sono mancati Interpreti, i quali han fatto tale eccezione alla Legge suddetta. Così Brunnemann nel commento del detto responso, e Duareno ancora, come pure altri, fra' quali, vi è il dotto Barry, il quale nel *lib. 9. De legat. al tit. 4. nel num. 7.* così scrisse: *Videamus nunc de casu, quo res legata erat communis inter testatorem, & heredem. Certe si inter testatorem, & heredem, illam videtur legasse, etiam pro parte heredis.*

Ma tanto il lodato Autore, che tutti gli altri, comunemente hanno confessato, che una siffatta eccezione luogo non abbia, allorchè il testatore abbia aggiunto alla sua disposizione parole relative a' suoi beni; allora sì detti Autori ci additano, che universale che sia la di lui disposizione, non

non possa comprendere, senonchè i suoi beni soltanto. Eccone le parole nel luogo citato del dotto Barry: *Pallit primo; si in legando testator dixerit lego rem meam; nam pronomen meum facit, ut censeatur legasse partem tantum suam. Similiter si in promissio testamenti testator dixerit, se velle disponere de rebus suis, partem heredis non videtur legasse.* E per queste circostanze soggiunge lo stesso Autore di aver luogo l'eccezione, ancorchè il testatore abbia additata l'intera circonferenza de' fini, o confini della roba legata, della quale egli ne aveva una parte soltanto. Eccone le proprie parole: *Quæ fullentia extenditur, ut procedat licet in legando testator adjecerit omnia confinia ipsius fundi, V licet legaverit conjunctæ personæ.*

Il dotto Pellegrino, che così bene ha interpretate, e dilucidate le spinose difficoltà, circa le ultime volontà, fu dello stesso sentimento, avendo nell'articolo 33. num. 28. così scritto; *Si testator habens fundum Sempronianum communem cum herede suo, fundum simpliciter relinquat, etiam heredis portio in relicto continebitur; secus autem si in relinquendo dictum fuerit, fundum meum, fundum suum: nam testatoris tantum portio continebitur. . . Immo etiam si in legando, V fideicommittendo testator adjecisset confines omnes ipsius fundi, adhuc non contineretur pars heredis, sed tantum testatoris.*

Il Mantica scrisse lo stesso. Intanto premesse tutte queste cose, parmi opportuno di dimostrarle applicabili sul fatto della nostra controversia.

Se si legge e rilegge l'ultima testamentaria disposizione del fu D. Gianbattista, chiaramente si vedrà, ch'egli altro oggetto non abbia avuto, senonchè disporre del suo solamente. Si rifletta l'istituzione dell'erede, con cui non addita altro, senonchè i suoi beni soltanto, per quelle parole espresse, *miei beni, mia eredità, o tutto e quanto a detta mia eredità si appartiene, ed è dalla medesima dipendente.* Le quali parole altra intelligenza somministrare, non ci possono, se non se di aver voluto il testatore de' beni suoi disporre solamente. Nelle chiamate poi, ch'egli fa circa la formazione del maggiorato, discorsivo

perpetuo a beneficio del suddetto Matteo, e dei suoi discendenti, con altro linguaggio non si spiega, senonchè dicendo eripetendo lo stesso, *mihi beni, mia eredità*: e di più, *desada da detta mia eredità colui, che contravverrà alla suddetta mia disposizione, alienando i beni miei, che io ho sottoposti alla proibizione di disfarsi*. E' manifesto adunque, ch' egli non abbia voluto comprendere tanto nell'istituzione dell'erede, che in quella del summentovato maggiorato, senonchè i suoi beni propri, e non quelli del suo erede. Se adunque in quello maggiorato non ha compreso, e sottoposto i beni dell'erede, come mai possiamo credere, che gli avesse voluto all'incontro includere nel caso della erezione del Monastero, o in quello dell' Educandato de' Giovani? Forse una sì fatta opera era ad esso lui più cara e diletta della esistenza del maggiorato, con cui la sua famiglia conservavasi? Certamente che ciò non può dirsi.

Ma se si vogliano compresi i beni del suo erede Matteo, per quello, che tra poco diremo, si dovrebbe credere lo stesso, per i beni della su D. Chiara erede istituita con esso D. Matteo. Perchè dunque l'uno, e non l'altro? Certamente, che non se ne può addurre ragione, pretendendosi il contrario. E' vero, che la porzione di detta D. Chiara, a cui come donna non spettava sulli beni dell' ascendente, ma non che la legittima o il paraggio, questo era minore de' beni di Matteo; ma ciò non fa al caso, che se il testatore avesse voluto disporre degli uni, non avesse anche degli altri disposto. Ma alle cose suddette si oppongono da' nostri Avversarij le seguenti parole del testatore, che son quelle, le quali danno luogo alla nostra controversia. *Dovrà il suddetto D. Matteo mio amatissimo fratello, subito seguita la mia morte, accettar con pubblico istrumento la mia intera disposizione, senza riserva, o protesta alcuna, e senza che possa, prima di tale accettazione, spedirsi il decreto di Preambolo, e prendere il possesso di detta mia eredità. Spero che il farà senza riparo alcuno, certo essendo dell' amore, e della ubbidienza, che mi ha portato. In ogni caso di contravenzione, ipso jure, &c. fatto si sen-*

si senta privato, e decaduto, del titolo di mio erede, e si abbia come non scritta la sua istituzione, e succeda a quel-
che gli può spettare di sua porzione sulla roba paterna, e
materna solamente: non esser lecito, agli eredi, che gli ho
sostituiti, di ritenerne da detta sua porzione, così le spese
tutte, che feci in occasione del suo matrimonio di cui anche
vado creditore, giusta la nota che ve ne ho, come ogni al-
tro eredito, che io rappresento, e posso rappresentare contra-
di lui. Ma spero, che non mi darà tale disgusto. Ed in-
tanto voglio, che dell'istumento di detta accettazione su-
bito, se ne faccia notamento nel margine di questo mio te-
stamento.

Queste sono quelle parole, che io ho voluto interamente tra-
scrivere, a quelle che formano l'unico oggetto della intrapresa
del mio avversario. Egli, dalle medesime, ne deduce, che
il testatore suddetto abbia voluto disporre de' beni del suo
erede, e così ragione. Il testatore ha disposto con ora-
zione separata e distinta, dalle altre parti del suo testa-
mento, che qualora il surriferito D. Matteo suo erede
non accettasse la suddetta sua disposizione, succedesse alla
porzione paterna e materna che gli spettava. Dunque ar-
gomentando dal caso contrario, che è lecito *in jure*, esso
D. Matteo qualora accettasse, come ha accettata l'anzidetta
disposizione, non poteva più disporre della suddetta sua
porzione paterna e materna; del che rendere non se ne
può altra ragione, senonchè per averla voluta il testatore
nella suddetta sua disposizione sottomettere, e loggettare. 1

Ma io opino il contrario, e con costanza per molte e
urgenti ragioni. Dalle parole suddette nascere non ne può,
senonchè una mera congettura, ma la presunzione o con-
gettura, sia ella urgente come si voglia, non può un-
quema aver tanto peso, che prevaler possa alla verità, in
contrario; o sia all'espressa letterale disposizione. Se dun-
que la letterale disposizione, siccome io sopra poco innanzi
ho additato, non comprende i beni propri di detto erede,
non potrà ciò unquema operare la congettura, che dalle
parole suddette si vuol dedurre.

La seconda giustificazione di tal mio assunto ella si è, che

non

non sempre dalla ragion finale arguir si può l'espressa volontà del testatore, in contraddizione del senso letterale. Imperocchè molte volte dalla ragion finale espressa non si deduce, senonchè una volontà imperfetta, cioè a dire, che altro abbia voluto dire, e che trattante non l'abbia detto. Or in questo caso la ragion finale non può essere operativa, per lo comun dicitio, che non è operativa la volontà imperfetta, ritenuta nell'animo, e non mandata fuori colle parole sulla scrittura, tantopiù, che dalla ragione soltanto espressa arguir si possono molte cose al più delle volte equivocate, e non univoche all'affare, che si tratta, essendo i fini degli atti umani presso che infiniti, ed investigabili. Mi cade a proposito il giustissimo un sì fatto assunto col detto responso di Papiniano nella *L. Pater filium. D. De legat. 3 §. 3.* : *Fundum a filio, quoad vixerit, vetuit verumdari, donari, pignoreri. Et hæc verba adiecit: Quod si adversus voluntatem meam facere voluerit, fundum Titianum ad Titium pertinere; ita enim fiet, ut fundus Titianus de nomine vestro nunquam exeat. Quæsitum est, quum vivas filius cum fundum secundum voluntatem patris retinuerit, an defuncto eo non ad heredes scriptos a filio, sed ad eos, qui de familia sunt, pertineat? Respondit, hoc ex voluntate defuncti colligi posse; testamenti autem sectionem. U. in extraneos etiam heredes habiturum.*

Fra le leggi de' Romani, di cui Triboniano ne fondò un corpo, composto da' Frammenti soltanto delle medesime, non ve ne occorre alcuna, che sia di tanto difficile intelligenza, quanto la presente. Eccone l'oggetto, da cui si deriva l'oscurità. La proibizione nella dispositiva circa l'alienazione del fondo lasciato, ella non oltrepassa la vita dell'erede istituito, per l'espressa parole *quoad vixerit*; ma la ragion finale abbraccia ulterior tempo, per quelle parole: *Ita enim fiet, ut fundus Titianus de nomine vestro nunquam exeat*. La quale verifica certamente non poteva, qualora all'erede istituito fosse stato proibito di alienare, vita sua durante: e pure, ciò non ostante, il Giureconsulto rispose, che l'erede poteva testare di detto fondo, anche in beneficio di un estraneo, cosa che unir non si può

può colla suddetta cagion finale. E la ragione credo, che stata ne sia, perchè la dispositiva letterale, non poteva ella venir alterata dalla suddetta cagion finale, la quale non somministrando, senonchè una mera congettura, non poteva questa la lettera suddetta alterare.

E' opportuno che io trascriva quel tanto, che scrisse il detto Molineo, sul commento di detta legge, nel suo *conf. 7.*, il quale per verità superò, di gran lunga tutte le altre interpretazioni, che i più valenti interpreti han fatte: *Nec obstat*, egli scrisse, *quod clausula generalis testamenti non debet extendere prohibitionem limitatam, tum quia prohibitio non est in hoc testamento limitata, prout in dicto §. Fundum, ad certos actus limitata erat; tum quia aliud est subijcere clausulam enunciativam, sive simplex dictam, ut in dicto §. Fundum ibi, ita enim fuit, aliud subijcere clausulam generalem dispositivam, per verbum volo, V. ordino, ut veniant &c. Non sufficit enim testatorem velle, ut forte solebat in dicto §. Fundum, nisi disponat. Immo quod nec sunt verba enunciativa rationis, nec per modum rationis prolata; sed sunt verba enunciativa, conjunctim futuri eventus, quem testator sperabat evenire, propter suam dispositionem, quae verba nullo modo dispositionem inducunt. Adunque per riuscir operativa l'espressa cagion finale, è necessario, che colla medesima vi concorra la disposizione dell' uomo; altrimenti ella somministrerà un senso vago, ed equivoco, per l'incertezza dell' altrui volontà.*

Alle suddette ragioni, le quali, per altro farebbero bastevoli, stimo anche aggiungervi due altri articoli, per giustificare, con quanta irragionevolezza, si voglia pretendere, che i beni del suddetto erede vadano compresi nella summentovata disposizione.

Il primo s'è, che ciò sarebbe un' istituzione *captatoria*, la quale vien proibita dalle leggi; l' altro, che si toglierebbe all' erede la facoltà di testare, a somiglianza delle donazioni universali, che son vietate, giusto appunto perchè il donante si priva della facoltà di testare. Qual sia la istituzione *captatoria*, non è facile definirlo, stante la varietà di tanti sentimenti scambievolmente contrari. Io cre-

crederei esser quella , con cui taluno istituiva eredi l' altro , purchè egli l' istituiva erede . L' oggetto , per cui la legge ha riprovata una sì fatta istituzione , egli è stato , perchè colla medesima s' induce il voto di desiderar l' altrui morte : ma trascuriamo di ciò l' esame agli altri , e veniamo all' uso del Foro . Il dotto Cardinal de Luca , che con giustizia vien riputato il Principe de' Forensi , nel suo discorso 43. *De testamentis* al num. 5. , così definì l' istituzione *captatoria* : *Tunc vere , & proprie* , egli scrisse , *captio adesse dicitur , quando disponit quis de bonis suis , ad alterius favorem , ut isto medio , ad sui , vel alterius sibi benevisi beneficium , aucupetur , atque capiat hereditatem ejus , cujus favore dispositionem fecit .*

Secondo la quale definizione , non potassi senonchè *captatoria* riputare la suddetta disposizione , quante volte si volesse , che il testatore abbia voluto nella sua disposizione comprendere anche i beni propri dell' erede . Ma io non voglio omettere quel tanto , che sullo stesso articolo scrisse il lodato Autore nel suo discorso 42. *De testamentis* . In questo discorso cadde il dubbio uniforme al nostro , se il fedecommesso istituito da Paolo de Alteris a beneficio di Virgilio suo figlio , e de' suoi discendenti *in perpetuum* o *infinitum* , con qualità di primogenitura , avesse compreso anche i beni propri dell' erede ; e se una sì fatta disposizione avesse potuto riputarsi legittima per li dubbj , che si promovevano della istituzione *captatoria* , e della privazione della libertà di testare nella persona dell' erede . Egli l' lodato Autore , non ostante detti dubbj , scrisse , che l' istituzione anzidetta non si poteva per *captatoria* riputare , adoperando su ciò la distinzione della *captione* fatta per condizione , da quella che si fa per via di modo , che considerandosi , come uno incentivo , per allettar l' erede , scrisse il lodato Autore , che in tal modo ella sia permessa . Soggiunse , che nel fatto trattavasi di un favore dell' discendenti dello stesso erede istituito , e che perciò riputar non si doveva *captatoria* l' istituzione . Io credo potermi avvalere di tutto ciò nel caso mio , raffermando , che se *captatoria* , secondo il sentimento di detto lodato Autore ,

non

Non si riputerebbe la suddetta sostituzione, quando avesse avuto effetto il maggiorato istituito per li discendenti del suddetto Matteo suo erede: non però nel caso contrario, cioè nell' erezione del suddetto Monastero, o in mancanza di questa, dell' Educando de' suddetti giovani. In questo caso si, che non avendo luogo il favore de' discendenti dell' erede, si dovrebbe l' istituzione *captatoria* riputare.

Soggiungo l' altro articolo, che si toglierebbe all' erede la facoltà di testare, quante volte i suoi beni, tanto paterni, che materni, come pretendono li nostri Avversarij, dovessero andar compresi nel suddetto gravame, ad esempio delle donazioni universali, che sono dal dritto riprovate, perchè il donante colle medesime si priva della libertà di testare. Tutto il detto finora mi do a credere, che sia sufficiente per la giustificazione del mio primo assunto: onde è opportuno, che passi innanzi.

C A P. II.

In cui si dimostrano, quali sieno i beni, che compongono l' eredità del fu D. Gianbattista Petra.

Questo è un punto piuttosto di fatto, che di dritto, cioè quali sieno i beni, che alla suddetta eredità si appartengano, ma dallo stesso fatto: nascono alcuni dubbj, di cui è convenevole che me ne dia carico. I primi sono, per l' eredità del fu D. Tommaso Petra, il quale premorì intestato ad esso D. Gianbattista superstite, essendo anche superstite il fu D. Bernardino, e D. Matteo Petra, germani fratelli, e la fu D. Chiara, e D. Agata, loro germane sorelle. Sicchè, stante tal posizione a l' ere-

L'eredità, di esso Tommaso morto intestato, si dovrebbe dividere ugualmente tra i fratelli, e le loro germane, che non erano passate a marito. Ma i nostri avversari, si oppongono la dichiarazione fatta da esso Tommaso, poco prima di morire, che non possedeva cosa veruna, stante che tutto si apparteneva al detto D. Gianbattista, la quale per maggior intelligenza qui la trascrivo.

Io qui sottoscritto Tomaso Petra di R. sano, ritrovandomi ammalato a letto, da più giorni, sano però di mente, con retta loquela, considerandola, che sia certa la mia morte, ed altrettanto incerta la di lei ora, perciò ho stimato fare prima di morire la presente dichiarazione, ratitura, come se fosse pubblico istrumento di ogni solennità vallato, e corroborato, continente il mio giuramento, e tutte le clausole opportune, e necessarie, etiam consilio sapientis. In primis dichiaro nulla avere del mio, il tutto sia appartenuto, e si appartenga alli miei benedetti fratelli D. Gianbattista, e D. Bernardino, che dimorano in Napoli, e li di loro beni beneficiati, e patrimoniali ho amministrati, senzachè detti miei cari fratelli, avessero voluto reso conto di detta mia amministrazione fatta, essendosi rimessi a quel che io ho fatto, fol. 168. priori vol.

Chi creder potrebbe, che uno, il quale vedesi negli ultimi periodi della vita, possa fare una dichiarazione simulata, e non ad altro oggetto, senonchè per defraudare gli altrui dritti? e pure ciò sperimentasi nella persona del suddetto fu D. Tommaso, nel fare la summentovata dichiarazione fittizia, e simulata: e che tal'ella sia stata, li fatti seguenti lo giustificano. Morto il comun Padre D. Alfonso Petra, con aver istituiti *pro equali parte* 5 porzione i suddetti D. Matteo, D. Tommaso, D. Gianbattista, D. Bernardino, e Frà Antonio chiamato nel secolo, Girolamo. Tutti costoro vissero in *communi* dopo la morte del lor Padre, tutto il decorso della loro vita durante. Aveva dunque esso fu D. Tommaso la sua porzione ereditaria paterna e materna, ed aveva anche la rata nella porzione del detto Girolamo; il quale in far professione nella Reli-

gio.

gione Domenicana, fatto avea rinuncia a beneficio d' esse D. Tommaso, e degli altri fratelli, e sorelle, e Madre di elle medesime, e non apparisce, che donazione, o cessione fatta ne avesse a detto fu D. Gianbattista. Come adunque vera potassi la di lui dichiarazione riputare, raffermando nulla possedere, e che quanto avea posseduto ad essi fu D. Gianbattista, e fu D. Bernardino si apparteneva? Ma perchè non basta l' assertiva di esser l'atto simulato, senza che della simulazione se ne renda la cagione; perciò sono questa a dimostrare sull' appoggio del fatto seguente.

Lasciava, siccome lasciò esso D. Tomaso superstite, la sua moglie D. Irene Pipino, a cui era obbligato lasciare la quarta *usoria*, avendosela presa con dote apparente, e non effettiva, per la disparità de' natali; onde giusto appunto, per defraudarla di un sì fatto dritto, egli formò tal dichiarazione. Di più erasi egli obbligato a pagare alla medesima ducati quaranta annui per ragion di antefato corrispondente alla dote di duc. 1800. promessagli, non ostante che ci avesse a detta dote con altra scrittura esso D. Tommaso rinunciato *fol. 2. proc. pro D. Irene Pipino*.

Quindi essa D. Irene, seguita la morte di detto suo marito e delli fratelli D. Gianbattista, e D. Bernardino, domandò tale antefato; ma le fu opposta fralle altre cose da detto fu D. Matteo, l'anzidetta dichiarazione, fatta da detto D. Tommaso, come da' suoi articoli si ravvisa *fol. 90. nel secondo articolo d. proc. pro D. Irene*. Ma il S. R. C. non ebbe conto di tal dichiarazione, e condannò tanto esso D. Matteo, quanto D. Chiara al pagamento suddetto *fol. 186, dist. proc. D. Irene*.

Qual conto adunque potassi tenere di tal dichiarazione, quando ella è stata già smentita, e contraddetta da una sentenza del S. R. C. passata già in cosa giudicata. Si presume, che l'erede abbia nota la volontà del defunto, onde se esso D. Matteo si avvalse di tal dichiarazione, opponendola per l'effetto suddetto ad essa D. Irene, ne sorge all'impronto la pruova, ch'ella sia stata concertata, per defraudare dal pagamento di detto antefato essa D. Irene. Quantunque queste cose sieno da per loro certe ed indubitte, stimo ad ogni modo comprovarle col dritto per superan

ranza di ragioni. La confessione che si fa per altr' oggetto da quello che raffermafi, non può ella essere operativa circa quello, che addita per un' altro fine. Così scrisse Peregrino *De fideicomm.* nell' articolo 43. num. 74. *Et ad illud, quod assertio, V nominatio incidenter, V propter aliud, non probat, etiam ad effectum comprobationis consanguinitatis, V filiationis.* Surdo nella sua *decif.* 250. *confessio*, egli scrisse, *incidenter V ad alium finem facta, non probat debitum, nec potest ille, ad cuius favorem tendit confessio, agere ad quantitatem confessatam*: e l'esemplifica così: *Ad idem facit, quod scripsit Salicetus in L. 1. n. 37. vers. Est enim confessio C. de confessis, ubi ait, quod si requisitus ab aliquo ad mutuandum, dicam, me non habere; immo quia egui, accepi paullo ante viginti mutuo a Titio, hic præsente; non poterit Titius in vim illius confessionis me molestare, quoniam mea non fuit intentio obligandi me Titio, sed excusandi, ne petenti mutuam concederem pecuniam.*

Nè mi si potrà replicare, che è una sì fatta dichiarazione, quantunque non si abbia potuto al dritto di D. Irene pregiudicare, si potrebbe però dalla medesima indurre una tacita donazione a favore del suddetto D. Gianbattista, e D. Bernardino non mi si opponga ciò, replico a dire, stantechè la confessione simulata, non produce verun effetto, nè quello, che ella addita; perciocchè manca la volontà di colui, che pratica l'atto simulato, non facendo tal dichiarazione, per l'effetto che addita, ma per un altro oggetto, che nel suo animo risiede. Da queste cose si deduce, che la eredità di D. Tommaso non si possa interamente a quella del fu D. Gianbattista aggiudicare, ma soltanto per la sua quota degli altri coeredi.

Rimane l'elame dell'eredità del fu D. Bernardino Petra, se questa vada compresa in quella del fu D. Gianbattista. Egli il fu D. Bernardino venendo a morte fece l'ultimo suo testamento, con cui istituì suo erede universale il suddetto fu D. Gianbattista, a cui morendo senza figli sostituì Matteo, ed i di lui figli. Ma perchè da una sì fatta disposizione se ne promuove un forte dubbio a favore del mio Cliente, stimo convenevole trascriverne le parole: *Isti-*
tui-

tuesco suo arado, il Signor D. Gianbattista Petra suo stimatissimo Germano, la quale istituzione di erede del detto Sig. Fratello s' intenda, e debba sentirsi, cogli' infrascripti legati, sostituzioni, e dichiarazioni, cioè: In primo vuole, ed espressamente comanda, che morendo il detto Sig. Giudice di Vicaria D. Gio: Battista, senza figli legittimi, e naturali, e di suo corpo legittimamente descendenti, e facendo figli, e questi, e tutti gli altri descendenti, in appresso, in perpetuo, ed in infinito, mancassero, senza prole alcuna, e trovandosi superstiti figli del Sig. D. Matteo Petra, altro suo fratello ammogliato colla Sig. D. Maria del Giudice, l' istessi, s' intendano sostituiti, e debbano succedere alla detta eredità sua, e boni tutti, conformando, ratificando gli antichi fedecomessi di casa, a favor de' maschi, ed in mancanza de' maschi, in beneficio delle femmine, che si procreassero dal detto Sig. Giudice D. Gio: Battista, ovvero in mancanza di esso dal detto Sig. D. Matteo, e non essendovi figli alcuni del detto Sig. D. Matteo, forse, perchè non ne procreasse, e quelli procreati, gli premorissero, possa detto Sig. Giudice D. Gio: Battista disporre a suo piacere, e libertà della detta eredità, e boni ereditarij.

In seguela di tal testamento si vuole, che l' eredità del fu D. Bernardino a quella del fu D. Gianbattista appartenga, e che conseguentemente sia alle disposizioni della medesima sottoposta, ma si crederà tutto il contrario, riflettendosi circa detta disposizione. Fu istituito erede da D. Bernardino il fu D. Gianbattista, ma gli furono bensì sostituiti, morendo egli senza figli, i figli di Matteo: in questo frattempo esso Matteo già attorevasi ammogliato: egli non aveva procreati figli, e qualunque fosse stato in età molto avanzata, non poteva però dirsi, ch' era disperato di prole. L' anzidetto fu D. Gianbattista premonì ad esso D. Matteo: adunque non poteva disporre dell' eredità del suddetto D. Bernardino deferitagli, per la premorienza del medesimo: imperocchè non gli fu deferita libera, ma col gravame della sostituzione, in beneficio de' figli di D. Matteo, quando egli morisse senza figli, come in effetto morì. Non se poteva dunque di-

disporre, stante tal gravame, ed in fatti non ne dispose; non avendone fatto motto alcuno.

Si conferma tutto ciò da quel che siegue a dire il testatore; che preveduto da essolui il caso della mancanza, o estinzione de' figli di esso Matteo, soggiunse, poter esso D. Gianbattista a suo piacere della sua eredità disporre. Fu dunque condizionale la potestà data ad esso D. Gianbattista erede, di disporre nel caso, che fossero mancati i discendenti di Matteo. Adunque allora egli dispor poteva, quando fosse sopravvissuto alla verifica di tal condizione, cioè sopravvissuto alla morte di D. Matteo, alla quale non sopravvisse, avendo lasciato esso Matteo suo erede superstite, già ammogliato. E' massima indubitata in dritto, che la disposizione riferita alla condizione negativa, allora rimanga verificata, quando è spenta ogni speranza del successo voluto: come per esempio, si lasciano mille a Sempronio, se Gajo non salisse nel Campidoglio. Questa condizione, non si reputa unque mai verificata, se non che quando Gajo è ridotto in quello stato, in cui è impossibile, che possa salir nel Campidoglio, che altro non sarebbe, senonchè il caso della sua morte. Onde da tal tempo in avanti potressi la condizione negativa reputar per verificata. Noi siamo appunto in tal caso: imperciocchè fu data a D. Gianbattista la facoltà di disporre, mancando i figli di esso D. Matteo. Che la parola di participio induca condizione rendendo la disposizione condizionale, è cosa che non ammette dubitazione alcuna. Quindi la potestà conferita ad esso D. Gianbattista condizionale dovrassi riputare: e quando ella potressi credere per verificata, se non se seguita dal morte di esso Matteo? Allora sì, perchè era spenta ogni speranza della procreazione de' figli. Adunque, se esso D. Gianbattista non sopravvisse alla verifica di tal condizione, non potè della eredità surriferita disporre, stante che oravi ancor la speranza, che avesse potuto esso Matteo procrear figli.

Si conferma tutto ciò colle leggi. Giuliano nella *L. Stichum* 6. *D. de legat. 1.* ipsi scrisse: *Stichum, qui meus erit, quum moriar, heres meus dato; magis conditionem legato in-*
je-

proposito, quam demonstrare voluisse, patremfamilias apparere: et quod si demonstrandi causa hac oratio poneretur, ita contenta esset: *Stichus, qui meus est, non qui meus erit. Sed conditio talis accipi debet: quatenus meus eris, ut si totum alienaverit, legatum extinguatur: si partem, pro ea parte debeat, quæ defectoris mortis tempore fuerit.*

Il Giureconsulto Pomponio nella *L. Nuper Bg. D. de legat. 3.* scrisse da più vicino al nostro caso. Conviene quindi, che ne rapporti le parole: *Plane, egli scrisse, in mortis tempore collatum hunc sermonem, vestem, quæ mea erit: sine dubio pro conditione accipiendum puto: sed U Stichum, qui meus erit, puto pro conditione accipiendum: nec interest esse, utrum ita qui meus erit, an ita si meus erit: utrobique conditionem eam esse. Labeo tamen foridit, utiam in futurum tempus collatum hunc sermonem, qui meus erit, pro demonstratione accipiendum: Sed alio jure utimur.*

Che le condizioni negative non si reputano verificate, se non se ridotto l'affare all'impossibile, è cosa tanto certa, che nulla più. Noi su ciò abbiamo la *L. Quidquid adstrigendæ D. de verb. obligat.*, ove nel §. 1. così si riferisce: *Si stipulatus hoc modo fuero: si intra triennium Capitolium non adscenderis, dari? Non nisi præterito biennio, re se potam: nam etsi ambigua verba sunt, sed tamen exaudiantur, si immutabiliter verum fuit te Capitolium non adscendisse.*

Che se si desidera una legge più adattata al caso, ecco quella, che scrisse Giustiniano nella *L. Hoc genus. D. de nup. U demonstr.* *Hoc genus, lant le parole della legge si legga, si Titio non nupserit, perinde habendum est, ac si post mortem Titii, legatum fuisset, U ideo nec Muciana satisfactione interposita capere legatum potest: sed U alii nubendo nib ilominus legatum consequitur.*

Ecco dunque, quando reputati la condizione negativa verificata, allorchè ella si riduce all'impossibile. Così scrisse il dotto Molina *De Hispaniæ Primog. nel lib. 3. cap. 10. num. 12. Quod conditiones negativæ, non adimplentur, nisi per reductionem ad impossibile. Ideoque dum vivit ea persona, cujus liberis deficientibus quis admittitur, non potest dici con-*

C. 106.

H

conditio adimplota, quam semper valeat conditio purificari.
 Dal che ne inferisce ciò per secondo corollario: *Quia do-*
nec est spes, quod substitutio in persona primo loco substi-
tuti locum habere potest, cessat substitutio illorum, qui
vis deficientibus vocati sunt.

Premesse intanto dette cose, ne nasce per conseguenza indu-
 bitata, che il suddetto fu D. Giambattista non poteva di-
 sporre della summentovata eredità del surriferito D. Ber-
 nardino, senonchè seguita la morte di esso Matteo, senza
 figli. Replichiamo il fatto, per la maggior intelligenza
 delle suddette leggi. Il fu D. Bernardino istitui erede il
 fu D. Giambattista ad esso lui morendo senza figli, so-
 stitui i figli di D. Matteo: e soggiunse, che nella
 mancanza de' medesimi avesse potuto esso D. Giambat-
 tista di detta sua eredità disporre a suo arbitrio. Quin-
 di per poterli ciò avverare, dopo egli era, che D.
 Giambattista fosse sopravvissuto alla mancanza de' detti figli
 di D. Matteo; e ciò non potevasi verificare, senonchè mor-
 to esso Matteo senza figli, per la summentovata ragione,
 che allora si ha per adempiuta la condizione negativa,
 quando ella è ridotta all'impossibile. Morto D. Giambat-
 tista, superstito D. Matteo, ammogliato con D. Maria
 del Giudice di giovanile età, quantunque egli, per altro
 fosse avanzato in anni. Intanto durante tal matrimonio,
 e la vita di D. Matteo, eravi la speranza de' figli. Dun-
 que non poteva l'erede istituito gravato a lor favore di-
 sporre della eredità suddetta, perchè la condizione era
 ancora pendente, e non già svanita.

C A P. III.

Ove si dimostra, che i capitali censuali si appartengono alla eredità del fu D. Matteo, e per esso a D. Ferdinando Cherubino di lui Erede.

IL fu D. Bernardino Petra, nel mentre viveva, fece l'acquisto di molti Capitali di Censo bullare nella quantità di duc. 800, in circa, e come egli rattoavasi in Napoli, e tali impieghi furono fatti nella Città di Rossano, costituì suo Procuratore per fare i medesimi, il fu P. Antonio Petra suo germano, Monaco professso nell'ordine di S. Domenico. Egli, perciò stipulò i Contratti suddetti, ma non è tenore della facoltà, che gli era stata data; e motivo che vi si legge un patto non contenuto nella Procura, cioè a dire, che esso P. Antonio, durante la sua vita, percepiße l'annuale rendita di questi Capitali, e che seguita la sua morte, dovessero andare in beneficio del Monastero di S. Domenico, col peso della celebrazione di alcune Messe, e di un Funerale.

Seguita la morte di detto P. Antonio, detti Capitali, per la Legge d'amortizzazione, non potevano acquistarsi da detto Monastero, stante che la diluì chiamata era condizionata, e non n'aveva perciò avuto il possesso, onde dovevano acquistarsi al più prossimo, il quale era esso D. Matteo. Stchè, precedente sua istanza, egli furono detti Capitali intestati nel possesso de' quali ritrovavasi già il suddetto D. Ferdinando Cherubino di lui Erede. Io non so, come gli Avversarij possan pretendere, che detti Capitali si dovessero aggiungere all'eredità del suddetto fu D.
 Già n-

Gianbattista , perchè egli fu erede istituito dal D. Bernardino ; imperocchè come sopra ho dimostrato , non poteva esso D. Gianbattista disporre dell' eredità di esso D. Bernardino , a motivo , che ad esso lui , morendo senza figli , erano stati sostituiti i figli di esso Matteo , il quale già restò superstite ad esso D. Gianbattista ; onde non essendo egli sopravvissuto all' adempimento di tal condizione , non poteva della eredità di D. Bernardino disporre . Ma quando tutto mancasse , non potrebbero per altra ragione questi Capitali all' eredità di D. Gianbattista appartenere , ad oggetto che de' medesimi n' aveva già in vita disposto D. Bernardino a beneficio del Monastero di S. Domenico , con peso di Messe : quindi stante la Legge d' Amortizzazione , non avendosi detti Capitali potuto acquistare dal Monastero , perchè in tempo di detta Legge , non avevano avuto già il possesso , i suddetti dovevano ricadere al più prossimo , qual era esso D. Matteo . Sinchè per nessun verso , aggregar si possono questi Capitali all' eredità del summentovato D. Gianbattista .

C A P. IV. , ed ultimo .

Ove si ragiona del preteso Fedecommeso sopra lo stabile della Petra .

PER l' intelligenza di questo Fedecommeso , premetto , che il fu Bernardino Petra , seniore , fece il suo Testamento chiuso , che fu poi aperto nel 1631 . Col medesimo istituì eredi tre suoi figli maschi , nominati D. Gio: Alfonso , Michelangelo , e Giacomo , a' quali proibì , di dividerli per lo spazio di dieci anni ; dopo qual tempo permise tra loro la divisione , ordinando , che la possessione nominata *Crosetto* , o *la Petra* , non s' avesse potuto alienare , nè vendere , nè

dividere, ma che fusse stata del suo figlio Gio: Alfonso suo erede, con pagarsi però da questo le rate spettanti a Michelangelo e Giacomo in denaro, ritenendosi ducati 500 per ciascuna porzione. Ecco le sue proprie parole, dopo aver proibita l'alienazione di tale possessione: *Ma quella sempre abbia da succedere al più intimo di Casa Petra, discendente da esso Testatore di linea masculina, e mancando detta linea masculina succeda alle discendenti delle sue figlie femine d'esso Testatore, fol. 91. Proc. primi vol. pro D. Leopoldo.*

Sopra questa possessione si è suscitato litigio dalli discendenti dalle figlie femine d'esso Testatore, sedecommittente, raffermando, che essendosi estinta già la di lui linea masculina, con la morte del suddetto Matteo, luogo dar si dovesse alla chiamata in beneficio de i discendenti delle figlie femine del detto Testatore sedecommittente. Or il suddetto D. Ferdinando Cherubino, per cui scrivo, ave avuto la Cessione de' cinque discendenti di due figlie femine del sedecommittente, onde rappresenta su tal possessione due porzioni. Nè gli si potrà opporre cosa veruna, a motivo che la chiamata de' discendenti delle suddette figlie femine è soltanto in vigore di una sostituzione volgare, senza progresso ulteriore, onde deve restare detta cessione ferma e valida in beneficio di esso D. Ferdinando.

Poichè, siccome di sopra s'è detto, il Bernardino Petra seniore nel suo testamento ordinò, che la possessione del Crosetto seu Donnavite, colla piana che fu di Cosentino, al presente anche nominata la Petra dal Cognome de' Possessori, siccome egli la possedeva, non si potesse vendere, nè permutare, ma dovesse essere del dilui figlio Primogenito Dottor Gio: Alfonso, con pagare la rata spettava alli fratelli Michelangelo, e Giacomo Petra, ritenendosi ducati 500. da ciascheduno; ed abbia sempre da succedere al più intimo di Casa Petra discendente da esso testatore di linea masculina; il quale mancando, succeda alli discendenti delle figlie femine d'esso testatore; quali erano Catarina (che poi fu monaca professa nel Monastero di S. Chiara di Rossano fol. 68. Proc. pro D. Cajetano, & aliis de Labonia, cum hereditate quond. Judicis M. C. Vicariae D. Jo: Baptista Petra) Dianora, Livia, e Giulia delle quali

la

La Dianora fu maritata con Mattia Monticelli, da' quali
nacque Anna Monticelli, maritata con Pietro Leto, ne nac-
que Tommaso Leto, che casato con Serafina Simeri, pro-
creò Gio: Battista, e Nicolo Leto, che sono in giudizio,
pretendendo loro spettare la mentovata possessione del Cro-
setto seu Petra, siccome i medesimi hanno articolato *fol. 154.*
2. V. fol. 155. coll. Proc., e provato colle deposizioni de'
testimoni *fol. 157. ad 101. Super 10. art. diff. proc.*
Livia fu maritata con Selpione Greco, dal quale matrimo-
nio ne nacque Vittoria Greco, che maritata con Fran-
tesco Siciliani, ne nacque Michelangelo Siciliani, il quale
casato con Frenza Bianco, procreò Oronzo Siciliani, che ab-
trovossi vivente, in tempo seguita la morte di D. Matteo
Petra; il quale Oronzo casato con Serafina Ramondini pro-
creò Michelangelo, Cesare, Saverio, e Francesco Siciliani,
che hanno fatto cessione d'ogni lor ragione, su la cennata
possessione del Crosetto seu Petra al detto D. Ferdinando
Cherubino, siccome anche si è articolato *diff. fol. 154. e*
155., ed articolato *diff. fol. 154. 155. V. 157. ad 201.*
Super 10. art.

Onde essendo estinta la linea maschile del fedecommet-
tente Bernardino Petra seniore colla morte di D. Matteo
Petra, ultimo maschio di tal famiglia, s'è fatto luogo al-
la chiamata fatta dal medesimo fedecommettente nel di lui
testamento a beneficio de' discendenti delle figlie femine del-
lo stesso fedecommettente, ed essendo discendenti da Diana-
ra, e Livia Petra, che furono figlie femine del fedecom-
mettente, i suddetti Gio: Battista, e Nicolo Leto, e Mi-
chelangelo, Cesare, Saverio, e Francesco Siciliani, a' me-
desimi spetta la cennata possessione del Crosetto, e per essi
Gio: Battista Leto, Michelangelo, Cesare, Saverio, e Fran-
tesco Siciliani, al cennato D. Ferdinando Cherubino lor ces-
sionario: e liante il termine compilato, e le prove fatte
e il S. R. C. in stato di decidere, che la cennata posses-
sione del Crosetto seu Petra, *spettasse, e spettare* agli
medesimi Nicolo Leto, e D. Ferdinando Cherubino.
Napoli il primo febbrajo 1781

Giuseppe Toscano.

VA1
524050